

# GR\_GERICHTE SBK 2025 106 vom 29. August 2013

GR Gerichte, 2013-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SBK 2025 106](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_106)

FR: GR\_GERICHTE SBK 2025 106 du 29 août 2013

IT: GR\_GERICHTE SBK 2025 106 del 29 agosto 2013

## Erwägungen

### E. 2

Nella propria impugnativa, il ricorrente sostiene, in sostanza, che l'assenza di organi della C.\_\_\_\_\_ Sagl in liquidazione risultante dal registro di commercio non

### E. 4

Occorre dunque esaminare se la C.\_\_\_\_\_ Sagl in liquidazione possa essere considerata priva di uno degli organi prescritti ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 cifra 1 CO e, in caso affermativo, se l'UEF abbia agito correttamente rifiutandosi di dare seguito alla domanda di continuazione formulata dal ricorrente. 4.1.1. La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli artt. 64 segg. LEF. Giusta l'art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè per una società a garanzia limitata, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Se tali persone non si trovano in ufficio, la notificazione può tuttavia essere fatta a un altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF), rispettivamente al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 134 III 112 consid. 3.2; 72 III 73; sentenza del Tribunale federale 5A\_167/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.1). La notificazione viene eccezionalmente fatta mediante pubblicazione quando il domicilio del debitore è sconosciuto o persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 LEF). A causa dell'elevato rischio che il debitore non venga effettivamente a conoscenza della pubblicazione e poiché essa può ledere la sua reputazione, è possibile ricorrere alla notifica tramite pubblicazione solamente in ultima ratio, quando non esistono altri mezzi per raggiungere il debitore (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4). È quindi necessario che, nonostante le ricerche e gli sforzi ragionevolmente esigibili da parte dell'escutente e dell'UEF, risulti concretamente impossibile effettuare una

### E. 4.2

Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'UEF ha notificato il precetto esecutivo n. Z.1.\_\_\_\_\_, emesso il 17 marzo 2025, alla C.\_\_\_\_\_ Sagl l'8 maggio 2025 (act. UEF 2). Dall'estratto del registro di commercio emerge tuttavia che, a seguito della cancellazione della presidente della gerenza D.\_\_\_\_\_, intervenuta il 15 ottobre 2025, la società è rimasta priva di organi di rappresentanza. Da quel momento essa non dispone più di alcuna persona alla quale possano essere validamente notificati atti esecutivi ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF. Dalle verifiche svolte dall'UEF risulta inoltre che la società non disporrebbe più di uffici, stabili o magazzini presso l'indirizzo iscritto a registro di commercio di O.1.\_\_\_\_\_

### E. 4.3

Per questi motivi, il ricorso del 24 novembre 2025 dev'essere accolto. Di conseguenza, vista la domanda di continuazione del ricorrente del 31 ottobre 2025 (act. UEF 3), dev'essere fatto ordine all'UEF di dare seguito alla domanda di proseguimento, procedendo per via edittale alla notificazione degli atti esecutivi. 5. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).

## **E. 5**

/ 7 notifica effettiva al debitore tramite uno dei mezzi previsti dagli artt. 64, 65 e 66, cpv. 1-3 LEF (DTF 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6 consid. 4). 4.1.2. Nel caso in cui una persona giuridica, quale una società a garanzia limitata, sia priva di uno degli organi prescritti dalla legge e non disponga di impiegati o di altre persone suscettibili di ricevere notificazioni ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 cifra 2 e cpv. 2 LEF, l'UEF deve rinviare i creditori al giudice competente ai sensi dell'art. 731b CO, disposizione applicabile per analogia alla Sagl in virtù del rinvio contenuto nell'art. 819 CO. Tale norma prevede che un azionista (rispettivamente, un socio) o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie se la società è priva di uno degli organi prescritti. Il giudice può, segnatamente, assegnare alla società, sotto comminatoria dello scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale, nominare l'organo mancante o pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731b cpv. 1bis CO; ANGST/RODRIGUEZ, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs – Basler Kommentar, 3a ed. 2021, art. 65 n. 10a). La giurisprudenza cantonale aderisce a tale soluzione. Sia l'autorità di vigilanza del Cantone Ticino sia quella del Cantone Ginevra hanno ritenuto che la procedura di ripristino della situazione legale prevista dall'art. 731b CO debba, di principio, precedere la notificazione degli atti esecutivi mediante pubblicazione ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LEF. Farebbe eccezione il caso in cui sussistano chiari indizi che la società escussa si sia deliberatamente privata dei propri organi allo scopo di sottrarsi alla notificazione degli atti esecutivi. In tali casi, la notificazione mediante pubblicazione si giustificerebbe anche in assenza di una preventiva procedura volta al ripristino della situazione legale (sentenza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 15.2020.31 del 17 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3; sentenza della Cour de Justice della Repubblica e Cantone di Ginevra A/4336/2015 del 14 aprile 2016 consid. 3).

## **E. 6**

/ 7 \_\_\_ a O.2.\_\_\_\_\_ (act. A.2; UEF 6). In tali circostanze, al momento della decisione dell'UEF, la notificazione secondo l'art. 65 cpv. 1 cpv. 2 LEF risultava ugualmente oggettivamente impossibile. Tale impossibilità non era tuttavia ancora sufficiente a giustificare il ricorso alla notificazione degli atti esecutivi tramite pubblicazione ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LEF. In una simile situazione, si imponeva l'esperimento della procedura prevista dall'art. 731b CO, finalizzata al ripristino di una situazione conforme alla legge. Soltanto nell'eventualità in cui, nonostante l'esperimento della procedura prevista dall'art. 731b CO, la notificazione di atti esecutivi fosse rimasta oggettivamente impossibile, sarebbe stato giustificato il ricorso, quale ultima ratio, alla notificazione per vie edittale ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LEF. Non occorre esprimersi in questa sede sull'eccezione al rinvio alla procedura prevista dall'art 731b CO applicata dalle autorità di vigilanza dei Cantoni Ticino e Ginevra, non emergendo dagli atti indizi concreti che lascino intendere che

l'escussa abbia adottato un comportamento volto a sottrarsi alla notificazione di atti esecutivi. Del resto, il precetto esecutivo n. Z.1. \_\_\_\_\_ è stato regolarmente notificato prima della cancellazione dal registro di commercio dell'organo autorizzato a rappresentare la società (act. UEF 2). Ne consegue che l'UEF ha agito correttamente al momento dell'adozione della propria decisione. Tuttavia, con decisione successiva del 10 marzo 2026, pubblicata sul FUSC il E. \_\_\_\_\_, il Tribunale regionale ha già pronunciato lo scioglimento della società e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell'art. 731b cpv. 1bis cifra 3 CO. Ne consegue che la procedura volta al ripristino della situazione legale ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 CO deve ritenersi esaurita e la notificazione degli atti esecutivi può ora avvenire mediante pubblicazione ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LEF.

#### **E. 7**

/ 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, è fatto ordine all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa di dare seguito alla domanda di proseguimento nell'esecuzione n. Z.1. \_\_\_\_\_, procedendo alla notificazione per via edittale degli atti esecutivi. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.